

# **PROTOCOLLO DI SICUREZZA SANITARIA PER I LAVORATORI**

**Rev. 01 del 02/09/2021**

A seguito dell'adozione dei seguenti documenti:

- Documento del Ministero dell'Istruzione 26 giugno 2020 (Piano Scuola 2020/2021);
- Documento tecnico del CTS n. 630 del 03/02/2020, n. 663 del 18/04/2020, n. 673 del 15/05/2020, n. 94 del 07/07/2020;
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della Scuola dell'Infanzia del 31 luglio 2020;
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'a.s. 2020/2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 06/08/2020;
- Rapporto ISS Covid-19, n°58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;
- Piano Scuola 2021/2022 del 09/08/2021;
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (Anno Scolastico 2021/2022);
- Parere Tecnico del Ministero dell'Istruzione al Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- Il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021;
- Il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020;
- Il Piano scuola estate 2021;

- Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, legge 23 luglio 2021, n. 106;
- D.L. 111/2021 del 6 agosto 2021.
- Integrazione emanata nella giornata del 24 aprile 2020 al **“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”** sottoscritto tra il Governo, le organizzazioni sindacali e datoriali.
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2021.

Tale Protocollo è volto a far adottare misure più stringenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio Don Bosco Borgomanero intendente dotarsi di un proprio protocollo di regolamentazione.

Pertanto, tutti i lavoratori - e qualsiasi eventuale soggetto che dovesse eventualmente accedere all'edificio scolastico - dovranno rispettare tassativamente il seguente protocollo di regolamentazione adottato dall'Istituto per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che prevede procedure e regole di condotta.

## PREMESSA

L'obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Tale pandemia rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che

Il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19.

### 1- INFORMAZIONE e FORMAZIONE COVID-19

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nell'Istituto, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali apposita cartellonistica, che:

1) è **obbligatorio rimanere al proprio domicilio – e per cui vietato accedere ai locali - in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali** e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria.

2) deve essere consapevole ed accettare il fatto che **non è possibile poter fare ingresso o di poter permanere in Istituto** e di doverlo dichiarare tempestivamente al datore di lavoro laddove, anche successivamente all'ingresso, **sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura superiore ai 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc)** in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

3) **dovrà rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in**

**Istituto**, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, indossare la mascherina chirurgica durante tutta la permanenza nell'edificio scolastico, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;

**4) dovrà informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di seguire le disposizioni previste dal Rapporto ISS Covid-19, n°58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia.**

Il Datore di Lavoro fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Il Datore di Lavoro provvede inoltre ad erogare specifici corsi di formazione del personale, di durata di 1 ora, relativi alle disposizioni, alle misure adottate ed alla condotta da tenere, specifici per l'emergenza Covid-19, come prescritto dalla normativa di riferimento adottata.

## **2-MODALITA' DI INGRESSO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO**

- 1) Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate in un luogo previamente individuato e appositamente segnalato, fornite di mascherine e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- 2) Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso nell'edificio scolastico, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
- 3) L'ingresso nell'edificio scolastico di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

### **3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI**

Per l'accesso di fornitori esterni si seguono le procedure di ingresso, transito e uscita, mediante le modalità, percorsi e tempistiche definite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza della Scuola.

**Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli ambienti scolastici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro.**

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno Vi è il divieto – fin tanto che verrà installato un servizio igienico a loro dedicato - di utilizzare i servizi igienici aziendali in quanto allo stato non è possibile dedicarne uno a loro esclusivamente riservato .

**Deve essere limitato e ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori. Qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (accompagnatori, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole stabilite per l'accesso nell'edificio scolastico (compilazione del Registro dei visitatori), ivi comprese quelle per l'accesso ai locali di cui al precedente paragrafo 2, e, se possibile accedere nell'edificio in orario extra-scolastico .**

### **4-PULIZIA E SANIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO**

1) La Scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle aree comuni, secondo quanto predisposto dal Piano delle Pulizie. È stato istituito un apposito registro che gli/le addetti/e devono compilare.

2) Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali scolastici, si procederà

alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.

## **5-PRECAUZIONI IGIENICHE**

E' obbligatorio che le persone presenti in nell'edificio scolastico adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare modo l'utilizzo della mascherina chirurgica e del gel disinfettante per le mani; a tal fine la Scuola mette a disposizione idonei detergenti all'ingresso dell'edificio scolastico e in ulteriori punti individuati.

E' raccomandata e richiesta la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

L'Istituto mette a disposizione del personale saponi detergenti per l'igiene personale e mette a disposizione disinfettanti a base di cloro o alcool affinché i lavoratori possano effettuare l'igiene costante delle proprie superfici e strumenti di lavoro anche durante la giornata lavorativa.

## **6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- a. le mascherine saranno utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e delle disposizioni adottate per la ripresa delle attività didattiche;
- b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, saranno utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano

possibili altre soluzioni organizzative verranno usate delle mascherine chirurgiche e altri dispositivi di protezione (guanti) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Gli insegnanti di sostegno, nel momento in cui devono rimanere a fianco di uno studente, devono indossare mascherina FFP2. Gli stessi devono provvedere ad una frequente igienizzazione delle mani. Ai dipendenti che svolgono le operazioni di pulizia sono forniti idonei DPI.

**Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale scolastico in ogni momento della giornata lavorativa.**

## **7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SALE INSEGNANTI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)**

- 1) Viene contingentato l'accesso agli spazi comuni, in cui deve essere sempre mantenuto il distanziamento sociale;
- 2) Il pasto, data la peculiarità delle mansioni, è regolamentato dal Documento per la ripresa dell'attività scolastica in presenza a.s. 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19;
- 3) Nelle sale insegnanti è obbligatorio l'utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale. È prevista una capienza massima per le sale insegnanti, indicata al suo ingresso. Giacche, cappotti e simili devono essere portati con sé durante gli spostamenti o riposti sugli appendiabiti opportunamente distanziati. Libri e altri effetti personali non possono essere lasciati sui tavoli, ma riposti nei cassetti o portati con sé. Qualora in sala insegnanti sia stata raggiunta la capienza massima, i docenti possono entrare, con mascherina, solo per riporre o prelevare libri o altro nei cassetti o abiti lasciati sugli appendiabiti;
- 4) Deve essere lasciata aperta, ove possibile, almeno una finestra in ogni spazio e deve essere ridotto il tempo di sosta all'interno di tali spazi al minimo indispensabile;
- 5) La Scuola garantisce la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali comuni al personale;
- 6) I lavoratori possono utilizzare i distributori di bevande e/o snack, igienizzando le mani prima e

dopo l'utilizzo e pulendo la tastiera/schermo con apposite salviette;

7) È necessario che nelle aree relax non si creino assembramenti, rispettando il numero massimo di persone che possono permanervi.

## **8- ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA**

Il personale dovrà adottare, anche all'interno della Scuola, modalità di lavoro che limitino i contatti interpersonali e limitino il più possibile il transito o la sosta di persone tra i diversi ambienti e uffici (mantenendo, in ogni caso, la distanza interpersonale di almeno un metro), comunicando, a titolo esemplificativo, mediante l'utilizzo dei telefoni interni e svolgendo le riunioni attraverso audio conferenze o video conferenze.

È promossa l'attività scolastica in presenza, però possibile utilizzare, in specifici casi, la didattica a distanza.

Si rimanda alle più recenti normative in materia di gite scolastiche e viaggi d'istruzione.

## **9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI**

Sono adottati orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti negli ingressi, nella sala insegnanti e più in generale in ogni locale di transito. In nessun caso si dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale più ampia possibile e, in ogni caso, non inferiore ad un metro.

**All'ingresso e all'uscita dell'edificio scolastico e nei diversi ambienti si trova la presenza di detergenti per le mani che si invita ad utilizzare.**

## **10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE**

1) Gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile

e nel rispetto delle seguenti indicazioni.

Il personale dovrà adottare, anche all'interno della Scuola, modalità di lavoro che evitino i contatti interpersonali (mantenendo, in ogni caso, la distanza interpersonale di almeno un metro).

2) Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

## **11-GESTIONE DI LAVORATORE SINTOMATICO A SCUOLA**

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico di Medicina Generale redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da

documenti nazionali e regionali.

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il Medico di Medicina Generale.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico di Medicina Generale redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

## **12 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS**

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

o o o o o

**È costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo di regolamentazione.**